

CIRCOLARE 19/2024

20/12/2024



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# LEGGE DI BILANCIO 2025 – INTRODUZIONE DELLA C.D. “MINI – IRES”

A CURA DI

**LUIGI MELLONI  
ENRICO GERBALDO  
STEFANO FORNERO**

## Introduzione

Nella giornata di ieri, giovedì 19 dicembre, è stato pubblicato il Ddl di Bilancio 2025 su cui il Governo ha posto la questione di fiducia. Una delle principali novità, contenuta nei commi 436- 444 dell'articolo 1 del Ddl risulta l'introduzione per il solo 2025 della c.d. "Mini-IRES" o "IRES premiale".

\*\*\*

### 1) Riferimenti generali

La riforma della "Mini-IRES" si sostanzia con la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo anno d'imposta 2025, a determinate condizioni di seguito illustrate.

Tale misura varrà per tutti i soggetti d'imposta IRES, ad eccezione delle società in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel 2025. Sono inoltre esclusi i soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

### 2) Primo requisito: accantonamento utili a riserva

Il primo requisito per accedere al beneficio premiale previsto dalla novellata normativa risulta quello di accantonare ad una specifica riserva almeno l'80% dell'utile d'esercizio al 31.12.2024 (per i soggetti c.d. solari). L'agevolazione dovrebbe quindi essere preclusa per:

- I soggetti in perdita nel 2024;
- I soggetti che distribuiscono più dell'20% dell'utile d'esercizio.

In sostanza l'80% della voce "21" di Conto Economico dovrà essere accantonata in una riserva di Patrimonio Netto.

### 3) Secondo requisito: accantonamento utili a riserva

Il secondo requisito è quello che almeno il 30% dell'utile accantonato a riserva venga investito in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato rientranti tra le tipologie di cui alle normative c.d. "industria 4.0" o "industria 5.0". In altri termini significa che almeno il 24% (30% \* 80%) dell'utile d'esercizio deve essere reinvestito in beni strumentali rientranti nelle già menzionate tipologie.

Tali beni devono essere realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi del modello REDDITI 2026, ovvero stando alle scadenze attuali al 30 settembre 2026).

Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

Dalla normativa oggi resa pubblica non traspare alcun vincolo di cumulabilità tra i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 con il regime premiale qui esposto. Sul punto è auspicabile comunque un intervento del legislatore volto a chiarire eventuali vincoli.

#### **4) Terzo requisito - Aumento occupazionale**

Vi sono inoltre ulteriori condizioni legate al mondo occupazionale. Viene infatti richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti "solari"):

- il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (come definito dall'art. 4 del DLgs. n. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel 2024 o nel 2025 l'impresa non deve poi aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni (ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) del DLgs. 14 settembre 2015 n. 148).

#### **5) Esempio numerico**

Una Società con l'esercizio che si chiude al 31.12.2024 ha un utile (post imposte) pari a 100.000€.

Al fine di poter beneficiare del regime premiale dovrà:

- Accantonare ad una specifica riserva 80.000€ (ovvero pari all'80% dell'utile d'esercizio);
- Reinvestire in beni 4.0 e 5.0 un importo almeno pari 24.000€ (ovvero pari al 30% di 80.000€);
- Avere gli elementi occupazionali descritti nel punto precedente.

#### **6) Decadenza ed eventuale restituzione del beneficio goduto**

Si segnala in ultimo che l'agevolazione decade, prevedendo il relativo recupero dell'imposta agevolata, nel caso in cui:

- la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi entro il 31 dicembre 2026)

- i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).

\*\*\*

Rimaniamo in attesa della pubblicazione definitiva della norma con eventuali modifiche rispetto al Ddl reso disponibile ieri.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per fornire una valutazione specifica in merito agli impatti fiscali connessi all'affrancamento.

# CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

[LUIGI.MELLONI@RLVT.IT](mailto:LUIGI.MELLONI@RLVT.IT)



**ENRICO GERBALDO**

[ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT](mailto:ENRICO.GERBALDO@RLVT.IT)



**STEFANO FORNERO**

[STEFANO.FORNERO@RLVT.IT](mailto:STEFANO.FORNERO@RLVT.IT)



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - [INFO@RLVT.IT](mailto:INFO@RLVT.IT)